



# COMUNE DI ALLISTE

## (Provincia di Lecce)

### NORME IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

#### IL SINDACO COMUNICA

Che con la Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alliste all'indirizzo [www.comunedialliste.gov.it](http://www.comunedialliste.gov.it)) la Regione Puglia ha emanato le "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" su tutto il territorio regionale.

#### AI SENSI DELLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA

- ✚ I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree **hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese** di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- ✚ È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di **eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.**
- ✚ I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate **provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà**, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
- ✚ I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali **mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'insacco e la propagazione degli incendi** anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
- ✚ Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma: **a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge; d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi; e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite; g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2.**
- ✚ Gli illeciti di cui alle lettere **b), c), e) e f)**, **possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie** di cui all'articolo 44, comma 1, della Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).

Alliste, 8 maggio 2017

IL SINDACO  
(Renato Rizzo)